

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2023 il giorno 03 luglio ore 18.00 in Asola (MN) in via Circonvallazione sud, presso la sede operativa dell'associazione "Libera...mente", con sede legale in Asola (MN), Via Raimondo n. 27 C. F. 90023430201, P.IVA 02436200204, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

1. Modifica statuto associativo a seguito di richiesta degli Uffici del RUNTS;
2. Varie ed eventuali

Assume la presidenza a norma dello statuto il sig. Moreno Romanelli, Presidente, che chiama a svolgere le funzioni di segretario la sig.ra Gloria Sandrelli che accetta. Constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dell'art. 11 del vigente statuto sociale, che la prima convocazione è andata deserta, e che è presente il quorum per la validità dell'assemblea in seconda convocazione (103 soci presenti su un totale di 137) si dichiara la seduta validamente costituita.

Prende la parola il Presidente il quale illustra le motivazioni degli adeguamenti statutari richiesti: il Presidente comunica di aver inoltrato domanda di iscrizione dell'associazione al RUNTS depositando di documenti richiesti. In fase di istruttoria il RUNTS ha sospeso l'iscrizione richiedendo alcune modifiche allo statuto, anche a seguito di istruzioni impartite dal Ministero del Lavoro attraverso circolari successive all'approvazione, da parte dell'assemblea dei soci dell'associazione, dell'ultimo testo dello statuto, avvenuto in data 20.03.2021. Il Presidente dà lettura integrale del nuovo testo dello statuto sottolineando le parti che sono state modificate. Si apre la discussione e dopo ampio dibattito il Presidente propone di mettere ai voti il nuovo testo dello statuto.

Il Presidente accerta che tutti i soci presenti (n. 103) sono favorevoli al nuovo testo dello statuto

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Il Presidente per tanto dichiara approvato il nuovo testo dello statuto associativo che si allega al presente verbale sotto la lettera A) affinché ne costituisca parte integrante. L'assemblea dei soci conferisce mandato al Presidente di provvedere alla registrazione del presente verbale di assemblea straordinaria e dell'allegato nuovo testo dello statuto, anche per mezzo di professionista di sua fiducia, e di fare quanto necessario per ultimare l'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore- sezione A.P.S.

La registrazione del presente verbale di assemblea straordinaria e dell'allegato nuovo testo dello statuto sociale avviene in esenzione di imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs 117/2017

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola la riunione è tolta alle ore 20.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Asola, 03.07.2023

IL SEGRETARIO
(Gloria Sandrelli)

Gloria Sandrelli

IL PRESIDENTE
(Moreno Romanelli)

Moreno Romanelli

Agenda delle Entrate - DP Cremona
Ufficio Territoriale di Casalmaggiore
Atto registrato al n. 305 serie 3 il 12/07/2023
Imposta sostitutiva per € 200,00 (DUECENTO)
B. Sandrelli

ALLEGATO A
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

LIBERA...MENTE-APS

Art. 1 – Denominazione e sede

1. E' costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Associazione di Promozione Sociale denominato LIBERA...MENTE-APS, di seguito denominato con il termine "Associazione".
2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato ai criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti i soci, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'Associazione ha sede nel Comune di Asola, via Raimondo Vittorio n. 27. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 12 del presente statuto.

Art. 2 – Statuto

- 
- L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs 117/2017.
1. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.
 3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione stessa.
 4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 3 – Finalità

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per promuovere e diffondere cultura, arti e mestieri.

Art. 4 – Attività di interesse generale

1. L'attività che l'Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci, sono quelle previste dalle lettere i) dell'art. 5, Comma 1 del D.Lgs 117/2017: i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo 5 del D.Lgs 117/2017.
2. In particolare l'Associazione si propone di:
 - Organizzare corsi di musica e, in generale, promuovere la pratica musicale anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni, eventi, dibattiti, esibizioni e mostre;
 - Promuovere scambi culturali con associazioni aventi scopi e attività analoghe;
 - Provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi, costumi, abbigliamento, strumenti musicali e altro materiale di interesse artistico, culturale, di arti e mestieri;
 - Svolgere ogni altra attività ritenuta idonea al conseguimento dello scopo sociale.
3. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In caso di particolari necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o

impiegare lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri soci. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'art. 36 D.Lgs 117/2017.

4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
7. L'Associazione potrà altresì porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del D.Lgs 117/2017 e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 5 – Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle.
2. La domanda di ammissione dovrà contenere:
 - L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
3. La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione ma è tuttavia subordinata al suo accoglimento da parte del Consiglio Direttivo il quale, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura, delibera in merito non oltre sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.
4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si promunci l'Assemblea in occasione della prima riunione utile.
6. I minori possono diventare soci dell'Associazione su richiesta di chi esercita la patria potestà. Il genitore che rappresenta il figlio minore può partecipare alle assemblee con diritto di voto e di intervento per conto del figlio minore.
7. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.
8. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
2. Ciascun socio ha diritto:
 - a) Di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque di esprimere il proprio voto in Assemblea;

- b) Di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) Di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico e finanziario e di consultare i verbali richiedendolo per iscritto con comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo;
 - d) Di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.
3. Ciascun socio ha il dovere:
- a) Di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) Di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
 - c) Di non arrecare danno all'Associazione;
 - d) Di versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.
4. La quota sociale è annuale, non trasferibile, non rivalutabile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di socio, e, quando deliberata, deve essere versata entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.
5. Le quote sociali ed i contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere patrimoniale.

Art. 7 – Perdita della qualifica di socio

- 
- 1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso, esclusione o mancato versamento della quota associativa annule, se prevista, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter procedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 5 del presente statuto.
 - 2. Il socio può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.
 - 3. Il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
 - 4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto.
 - 5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.
 - 6. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 – Ordinamento dell'Associazione

- 1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.
- 2. La struttura associativa è composta:
 - a) da un'Assemblea
 - b) da un Consiglio Direttivo
 - c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza
 - d) dall'organo di controllo e/o revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge.

Art. 9 – Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano. Ogni associato ha diritto di esprimere il proprio voto. Ogni associato ha diritto ad un voto.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea soltanto da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci.
4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
5. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o straordinaria.

Art. 10 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea:
 - a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
 - b) elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
 - c) approva l'eventuale programma annuale e pluriennale predisposto dal Consiglio Direttivo
 - d) approva l'eventuale bilancio sociale predisposto dal Consiglio Direttivo
 - e) discute ed approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti
 - f) delibera in merito alle responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge
 - g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio
 - h) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio
 - i) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - j) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo
 - k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare l'eventuale trasformazione, scissione, fusione o lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta l'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) dei soci, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo, anche elettronico, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e/o mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.



Art. 12 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o all'eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno i tre quarti (3/4) dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. In caso di eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi tranne quelli che riguardano le persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro dei verbali dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci ancorché dissenzienti.
10. È previsto l'intervento dell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa al voto.



Art. 13 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, eletti dall'Assemblea tra i soci.
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.
7. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di cinque esercizi e sono rieleggibili.

Art. 14 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei consiglieri
2. Il Consiglio Direttivo:

- a) amministra l'Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche
- b) redige l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- c) decide l'eventuale quota sociale annua determinandone l'ammontare
- d) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- e) redige l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- f) approva o rigetta le domande di ammissione
- g) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci
- h) svolge ogni altra attività non espressamente assengata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 15 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

- 
- 1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
 - 2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
 - 3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto un verbale da parte del Segretario dell'Associazione.
 - 4. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima assemblea utile la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Qualora non vi siano candidati disponibili, il Consiglio Direttivo provvederà a convocare l'Assemblea dei soci affinché proceda alla nomina del nuovo consigliere. Il nuovo consigliere così eletto resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto ed il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

Art. 16 – Il Presidente

- 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
- 3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
- 4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.
- 5. In caso di necessità ed urgenza, quando non si è possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 17 – Il Vicepresidente

- 1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarla.
- 2. Il Vicepresidente:
 - a) gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione;

- b) relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'adamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.
- 3. I compiti e le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro consigliere che assumerà la funzione di tesoriere.

Art. 18 – Il Segretario

- 1. Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.

Art. 19 – Organo di controllo e revisione legale

- 1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, che può essere anche monocratico.
- 2. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 – Libri sociali

- 1. Sono libri sociali dell'Associazione:
 - a) Il libro soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione
 - b) Il libro verbali dell'Assemblea, contenente i verbali dell'Assemblea dei soci
 - c) Il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo
 - d) Il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione.
- 2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.
- 3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo, devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno ed i risultati di eventuali votazioni.
- 4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21 – Risorse economiche

- 1. Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.
- 2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:
 - a) Quote sociali
 - b) Contributi pubblici e privati
 - c) Donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
 - d) Rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi
 - e) Eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purchè adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata
 - f) Proventi derivanti da servizi resi nei confronti dei soci per i quali è richiesto uno specifico corrispettivo
 - g) Altre entrate espressamente previste dalla legge
 - h) Eventuali proventi da attività diverse, secondarie e strumentali, esercitate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
- 3. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile né trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 22 – Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs 117/2017.

Art. 23 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs 117/2017.
3. Al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione sull'attività svolta che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, qualora agite, secondo il disposto del comma 6 dell'art. 13 D.Lgs 117/2017.
4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
5. Entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio consuntivo deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 24 – Divieto di distribuzione degli utili

- 
1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano impiegate per legge, ai sensi dell'art. 8 comma 2 D.Lgs 117/2017.
 2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 25– Assicurazione dei volontari

1. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in maniera non occasionale.
2. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 26 – Responsabilità dell'associazione

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 27 – Assicurazione dell'associazione

1. L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 28 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei soci. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1) del D.Lgs 117/2017 qualora attivato, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 117/2017.

Art. 29 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Asola, 03 luglio 2023

Il Segretario

(Gloria Sandrelli)



Il Presidente

(Moreno Romanelli)



Apposita Delle Entrate - DP Cremona
Ufficio Territoriale di Casalmaggiore
Atto registrato al n. 304... serie 3... il 12/07/2023
Importo esente per € 200,00 (DUECENTO/00)
Il Liquidatore

